



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE «R. PIRIA»

Rosarno e Laureana di Borrello (RC)

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – IPSASR – ITE – Corsi serali

Via Modigliani – 89025 Rosarno (RC) – Tel. 0966439157

Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD

E-mail: rcis01400v@istruzione.it – Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it

www.istitutopiriarosarno.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Triennio 2025-2028

Anno Scolastico 2026/2027

PREMESSA

Visti gli articoli 33, 34 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

- Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
- Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235;
- Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, con particolare riferimento ai principi di cittadinanza attiva e digitale, rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;
- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, per quanto attiene ai principi di inclusione, rispetto della dignità e dei diritti degli studenti;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
- Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per quanto concerne le competenze degli Organi Collegiali e l'organizzazione della comunità scolastica;

- Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, per quanto applicabile alle attività e agli spazi dell'Istituto;
- Vista la Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e di indirizzi scolastici differenziati;
- Vista la normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Viste le disposizioni ministeriali vigenti in materia di utilizzo degli smartphone e degli altri dispositivi elettronici personali nelle istituzioni scolastiche;
- Visto il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96;
- Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, recanti strumenti d'intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e indicazioni per l'organizzazione territoriale ai fini dell'inclusione scolastica;
- Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2024, n. 106, recante misure per il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri neo-arrivati privi delle competenze linguistiche di base;
- Viste le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (C.M. n. 24 del 1° marzo 2006 e successivi aggiornamenti), con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni non italofoni o con difficoltà linguistiche riconducibili ai Bisogni Educativi Speciali;
- Considerata la necessità di garantire un ambiente scolastico fondato sui principi di rispetto reciproco, responsabilità, inclusione, sicurezza, tutela della dignità e della riservatezza delle persone e corretto svolgimento delle attività didattiche;
- Valutata la coerenza del presente Regolamento con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto;
- Considerati gli aggiornamenti intervenuti nella normativa vigente e le esigenze emerse dal confronto con gli Organi Collegiali dell'Istituto;
- Considerate le esigenze organizzative e le specificità dell'Istituto;
- Acquisito il parere del Collegio dei Docenti, per quanto di competenza;

- Vista la deliberazione del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il presente Regolamento d'Istituto;

Il Dirigente Scolastico

ADOTTA

il presente Regolamento d'Istituto, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della comunità scolastica, i diritti e i doveri dei suoi componenti, le norme di comportamento, le procedure e le sanzioni disciplinari, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di gradualità, proporzionalità e finalità educativa.

Linee introduttive

Il **Regolamento d'Istituto** costituisce il principale documento normativo interno dell'Istituzione scolastica e disciplina gli aspetti organizzativi, gestionali e comportamentali necessari ad assicurare il regolare funzionamento della comunità scolastica. Esso è finalizzato a garantire l'attuazione del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)** secondo principi di trasparenza, partecipazione, responsabilità, coerenza e rispetto della normativa vigente.

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nello **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni, nel **Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche**, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, nonché nella restante normativa nazionale ed europea applicabile alla scuola. Esso è coerente con i principi, gli obiettivi e le scelte educative e organizzative contenuti nel PTOF dell'Istituto.

La scuola si configura come **comunità educativa e di apprendimento**, nella quale il processo formativo, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze, lo sviluppo della coscienza critica e la crescita personale e sociale degli studenti sono favoriti e garantiti attraverso la collaborazione e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche.

In tale prospettiva, il Regolamento d'Istituto rappresenta uno strumento volto a promuovere un ambiente scolastico fondato sul **rispetto reciproco, sulla responsabilità, sulla legalità, sull'inclusione, sulla sicurezza, sulla tutela della dignità della persona e sul diritto allo studio**. Le norme in esso contenute non hanno esclusivamente carattere prescrittivo, ma assumono una fondamentale funzione educativa e formativa, favorendo negli studenti la consapevolezza delle proprie responsabilità individuali e collettive.

La scuola, attraverso la libertà d'insegnamento, il dialogo e il confronto aperto tra le diverse posizioni culturali, persegue la formazione integrale della persona e promuove lo sviluppo dell'autonomia, del senso critico, della cittadinanza attiva e della capacità di partecipare responsabilmente alla vita della comunità.

La conoscenza e il rispetto delle regole costituiscono parte integrante del percorso educativo. L'azione formativa della scuola, pertanto, richiede la collaborazione e la partecipazione responsabile di **studenti, famiglie, docenti, personale ATA, dirigente scolastico e di tutte le componenti della comunità scolastica**.

La comunità scolastica, in costante rapporto con il contesto civile e sociale di riferimento, promuove una cultura fondata sul rispetto dei diritti e dei doveri, delle libertà fondamentali, della dignità della persona e dei principi costituzionali. Il presente Regolamento disciplina, pertanto, i comportamenti e le relazioni all'interno dell'Istituto, definendo norme condivise relative

all'organizzazione, alla partecipazione, alla sicurezza, alla convivenza civile e alla responsabilità individuale e collettiva.

Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute a conoscere e rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, secondo i rispettivi ruoli, compiti e responsabilità.

Contestualmente all'iscrizione, **studenti e famiglie** sono chiamati a sottoscrivere il **Patto educativo di corresponsabilità**, previsto dall'art. 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche e integrazioni. Il Patto, parte integrante del complessivo sistema educativo dell'Istituto, definisce in maniera condivisa i principi, gli impegni, i diritti e i doveri che regolano il rapporto tra **Istituzione scolastica, studenti e famiglie**, promuovendo una corresponsabilità educativa fondata sulla collaborazione, sul dialogo e sul rispetto reciproco.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Inizio, svolgimento e termine delle lezioni e delle altre attività scolastiche

Art. 1 Orario lezioni

Gli orari di inizio e termine delle lezioni vengono deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico, in conformità alla normativa relativa all'orario scolastico. Nel rispetto della flessibilità, gli ingressi sono regolati nel modo seguente:

- gli studenti della sezione Liceo Scientifico entrano in classe alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.P.S.A.S.R. alle ore 7.50;
- gli studenti della sezione I.T.E. alle ore 7,50.
- Corsi serali (Rif. Regolamento Corsi Serali)

Gli orari di uscita differiscono a seconda del piano orario di ogni indirizzo.

E' prevista l'eventuale differenziazione dell'orario di ingresso e uscita tra classi, se utile per esigenze organizzative o di trasporto (organi Collegiali).

Settimana corta: dal lunedì al venerdì

In particolare, la flessibilità oraria viene utilizzata per:

- organizzare moduli laboratoriali interdisciplinari, con accorpamento di ore appartenenti a discipline diverse per favorire metodologie didattiche attive e lo sviluppo delle competenze;
- programmare periodi dedicati alla Formazione Scuola Lavoro, anche mediante sospensione temporanea dell'orario ordinario o rimodulazione delle lezioni;
- realizzare moduli di orientamento previsti dalle Linee guida ministeriali, eventualmente concentrando le attività in specifiche settimane o giornate senza incrementare il carico orario complessivo degli studenti;
- attivare interventi di potenziamento, recupero e consolidamento degli apprendimenti, organizzati per classi aperte, gruppi di livello o gruppi di interesse;
- dedicare periodi dell'anno scolastico a progetti di educazione civica, STEM, internazionalizzazione, competenze digitali, sostenibilità e imprenditorialità, attraverso una diversa distribuzione del tempo scuola;
- promuovere attività di didattica orientativa, incontri con università, ITS Academy, imprese, enti del territorio e professionisti, anche mediante una rimodulazione temporanea dell'orario delle lezioni.

Art. 2 Suono della campanella

Il suono della campanella segnerà l'ingresso a scuola, il cambio alla fine di ogni ora di lezione e il termine delle attività didattiche; tre suoni consecutivi e prolungati indicheranno la conclusione anticipata delle lezioni.

Art. 3 Ingresso in aula

Premettendo che non è consentito entrare a scuola in ritardo, ovvero dopo l'inizio delle lezioni, si precisa quanto segue:

- l'ingresso nei locali della scuola deve avvenire in modo disciplinato. Gli alunni devono, con tempestività e ordine, recarsi nelle aule assegnate senza attardarsi nei corridoi o sostare sulle scale o nel cortile;
- gli alunni devono raggiungere le aule entro e non oltre l'orario stabilito;
- i docenti sono tenuti ad essere presenti in aula **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni.

In caso di ritardo o assenza del docente, il rappresentante di classe deve avvertire il collaboratore scolastico del piano. Gli altri allievi resteranno in classe in attesa delle disposizioni della Presidenza.

Art. 4 Intervallo

L'intervallo si effettuerà all'interno delle classi in orari diversificati, regolamentati relativamente ad ogni singolo plesso e alla presenza del docente dell'ora. Gli alunni si recheranno ai servizi 1 (uno) per volta.

A discrezione del docente, qualora si verificassero urgenti necessità in orario non previsto si potrà autorizzarne l'uscita e, se necessario, annotarla sull'apposito Registro Elettronico.

Il personale ausiliario ha l'obbligo di vigilare sui comportamenti degli alunni durante gli spostamenti dalle aule ai bagni e durante il cambio dell'ora, senza consentire la sosta nei corridoi, invitandoli a rientrare tempestivamente nelle rispettive aule.

Art. 5 Cambio d'ora

Nel cambio dell'ora e sino all'arrivo del docente dell'ora successiva è severamente vietato uscire dalla classe; non è permesso lasciare la scuola prima della fine delle lezioni.

I docenti provvederanno a recarsi tempestivamente nelle classi ogni cambio d'ora, coadiuvati dai collaboratori assegnati ai piani e/o ai plessi, che dovranno vigilare le classi fino all'arrivo dei docenti.

L'allontanamento arbitrario, anche temporaneo, l'assenza in aula al cambio di ore e senza alcuna autorizzazione, non è assolutamente consentito e sarà perseguito a norma di regolamento.

Art. 6 Uscita degli studenti al termine delle lezioni

L'uscita dalle classi deve avvenire secondo quanto approvato dal Collegio dei Docenti per ogni plesso.

L'uscita deve avvenire in modo ordinato, rispettando la distanza e tutte le modalità e le disposizioni stabilite in materia di sicurezza. Il docente dell'ultima ora sarà responsabile dell'uscita e dell'osservanza da parte degli allievi delle norme di sicurezza, coadiuvato dal collaboratore scolastico assegnato al piano e/o al plesso, che provvederà a darne l'avviso nei tempi stabiliti.

Art. 6 Ritardi/uscite anticipate

Solo per comprovati motivi è permesso entrare dopo l'inizio della prima ora, con la presenza del genitore o da chi ne fa le veci, che sarà tenuto a compilare un permesso giustificativo da presentare al D.S. o al suo collaboratore, i quali vaglieranno singolarmente, caso per caso.

Il docente dell'ora di lezione ammetterà in classe, solo previa autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori, l'allievo in ritardo, riportando l'annotazione sul registro elettronico.

I ritardi saranno mensilmente verificati dal coordinatore di classe e comunicati alle famiglie.

In casi eccezionali e previa autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori è consentita l'uscita anticipata su richiesta personale dei genitori o di chi ne fa le veci, **rispettando tassativamente il cambio dell'ora salvo casi di assoluta necessità.**

Il moltiplicarsi di richieste di uscite anticipate da parte dello stesso soggetto, incideranno negativamente sul voto di comportamento e di conseguenza, per il secondo biennio e quinto anno, **sul credito scolastico.**

Tutti i ritardi e/o uscite anticipate pari ad un'unità oraria **saranno contabilizzati al fine di verificare se la loro sommatoria sarà corrispondente alle ore di lezioni giornaliere, effettivamente svolte: ogni frazione di un totale di cinque ore di ritardi e/o uscite anticipate sarà considerata come una giornata di assenza da decurtare dal monte orario complessivo. L'alunno in ritardo dovrà obbligatoriamente sostare nei locali della scuola fino al momento dell'ammissione in classe in attesa di essere giustificato da un genitore o da chi ne fa le veci.**

Art. 7 Uscite dall'aula

Le uscite dall'aula devono essere limitate. Il permesso di assentarsi dall'aula viene concesso per un giustificato, urgente motivo. Lo studente che ha ottenuto il permesso di uscire deve far ritorno nel più breve tempo possibile e deve finalizzare il permesso ricevuto soltanto alle esigenze per cui ha ricevuto autorizzazione.

I docenti consentono l'uscita a un solo studente per volta, anche nel caso di permessi richiesti per motivazioni differenti.

Gli studenti possono recarsi in dirigenza, segreteria didattica, auditorium, laboratori e altri locali di servizio dell'Istituto solo negli orari previsti e dietro regolare permesso da parte del docente dell'ora. Si precisa, comunque, che durante le lezioni e nel cambio dell'ora sono vietati gli spostamenti in altre classi.

Per l'uscita dalle aule in caso di calamità si rispetta il piano di evacuazione dell'Istituto secondo le modalità adottate durante le esercitazioni.

È severamente vietato uscire arbitrariamente dalla scuola in orario scolastico. Gli inadempienti saranno ammoniti per iscritto e segnalati al Consiglio di Classe per eventuali provvedimenti disciplinari.

È severamente vietato, relativamente alla sede del Liceo, recarsi al chiosco, se attivato, in orari o per motivi non regolamentati dalle disposizioni del D.S., affisse nelle singole classi. Nessun docente può delegare gli allievi per acquisto di bevande o altro.

Vista la delibera del consiglio d'Istituto del 27 Luglio 2007, relativa all'apertura del chiosco nel cortile della sede Liceo, la scuola si arroga la responsabilità di disciplinare tempi e modi relativi all'acquisto e alla fruizione dei beni, nel rispetto delle norme vigenti in materia (sede Liceo Scientifico).

Qualora il servizio fornito dal chiosco venga attivato. Durante il corrente anno scolastico detto servizio è così regolato: il gestore riceverà la lista delle ordinazioni, tramite sms, entro l'ora di ricreazione, che verranno consegnate, possibilmente entro le ore 10.30.

Durante le lezioni di Scienze Motorie o durante le ore di Esercitazione in Serra o in Azienda (sede IPSASR) è rigorosamente vietato agli alunni recarsi o comunicare con l'esterno. L'eventuale allontanamento verrà annotato sul Registro Elettronico e considerato come assenza arbitraria.

Art. 8 Permessi d'uscita temporanei

Richieste di permessi temporanei di uscita, per spostamenti all'interno dell'istituto potranno essere, sulla base delle motivazioni addotte, vagliate ed eventualmente concesse dal docente dell'ora che ne fornirà breve motivazione scritta all'alunno beneficiario, a sua tutela, lasciandone, altresì, traccia sul Registro Elettronico.

I permessi temporanei di uscita dall'istituto saranno concordati con i genitori o chi ne fa le veci e vagliati e autorizzati dal D.S. o suo delegato.

Art. 9 Permessi permanenti di uscita anticipata o entrata posticipata

Agli studenti con particolari problemi documentati, discrezionalmente valutati dalla Dirigenza, il D.S. può concedere eccezionalmente permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata, previa richiesta scritta e motivata del genitore.

I nominativi degli studenti con permessi permanenti saranno indicati in appositi elenchi, custoditi presso la sede della segreteria, area alunni e comunicati al coordinatore di classe.

Art. 10 Attività pomeridiane

Nell'ambito dell'orario delle attività pomeridiane, gli studenti possono utilizzare gli spazi della scuola, per frequentare i laboratori (Rif. Regolamento generale dei Laboratori) e/o per particolari iniziative concordate con il D.S., solo in presenza di un docente e/o del personale ATA e il loro modus operandi deve attenersi alle disposizioni che regolano l'utilizzo di tali spazi.

La permanenza in Istituto da parte degli alunni autorizzati deve ispirarsi a criteri di massima correttezza e senso di responsabilità.

Gli eventuali danni e ammanchi di qualsiasi natura devono essere segnalati per iscritto al D.S. e, una volta accertati, sono addebitati ai responsabili.

Art. 11 Percorsi per FSL – Formazione Scuola lavoro

L'Istituto realizza i **Percorsi per la Formazione Scuola-Lavoro (FSL)**, nel rispetto della normativa vigente e in coerenza con il **PTOF**, quale parte integrante del percorso formativo e orientativo degli studenti. I percorsi sono progettati e realizzati in collaborazione con enti, imprese, professionisti, istituzioni, associazioni e altri soggetti ospitanti, sulla base di specifiche **convenzioni**, nel rispetto dei principi di sicurezza, tutela della persona, inclusione e pari opportunità. Lo svolgimento delle attività è disciplinato, per ciascuno studente, dal **patto formativo**, sottoscritto dagli interessati e, ove previsto, dalla famiglia, nonché dalla documentazione prevista dalla normativa e dalle convenzioni con i soggetti ospitanti.

I percorsi sono finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e professionali, alla conoscenza del mondo del lavoro, all'orientamento consapevole e alla valorizzazione delle attitudini e degli interessi personali degli studenti.

L'Istituto può organizzare **percorsi di Formazione Scuola-Lavoro all'estero**, presso soggetti ospitanti individuati secondo criteri di qualità, sicurezza e coerenza con il percorso formativo dello studente, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure adottate dall'Istituto.

Durante lo svolgimento dei percorsi gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto e del soggetto ospitante, nonché gli obblighi e le regole di comportamento previsti dal presente Regolamento, dal patto formativo e dalla convenzione.

Eventuali assenze, ritardi, comportamenti non conformi o altre situazioni rilevanti verificatisi durante il percorso sono comunicati tempestivamente al DS e gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Regolamento e dagli accordi con il soggetto ospitante.

Riferimento Normativo: Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164, che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ha

ridenominato i “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” in “Formazione Scuola-Lavoro”

Art. 12 Uscite e viaggi di istruzione

1. Per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione si rimanda a quanto disciplinato dalla normativa vigente.

2. Se vi sono le condizioni di cui al Comma1, considerato che le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le uscite per la FSL, eventuali stage formativi, partecipazione a seminari, convegni, tirocini, concorsi e altro, al di fuori degli spazi scolastici per finalità educative sono attività formative guidate dai docenti, ogni alunno ha il diritto - dovere di parteciparvi al fine di cogliere le opportunità socioculturali necessari per migliorare il suo processo di crescita civile e morale.

Durante le uscite per le suddette finalità gli studenti devono mantenere un comportamento corretto e responsabile, è vietato l'uso di mezzi di locomozione da parte di studenti e di docenti; inoltre, risulta necessario acquisire tempestivamente l'autorizzazione scritta da parte dei genitori finalizzata all'attività didattica da realizzare.

Le proposte dei viaggi di istruzione già approvate dai rispettivi Consigli di Classe e presentate al D.S. dai coordinatori dei vari Dipartimenti, devono essere coerenti e funzionali alla programmazione didattica.

L’iter organizzativo ed esecutivo degli stessi sarà gestito dalla Commissione preposta, designata dal D.S. e approvata dal Collegio dei Docenti.

Il periodo di attuazione e le modalità di partecipazione sono proposti dal Consiglio di Classe e approvati dal Consiglio d’Istituto di anno in anno.

Il Consiglio d’Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche e delle proposte delle ditte vincitrici dei bandi, i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative.

Quando la totalità della classe non partecipa a viaggi d’istruzione o visite guidate, gli alunni non partecipanti hanno il diritto/dovere di frequentare le lezioni. L’eventuale assenza in detti periodi deve essere giustificata.

Art. 12 Bis Rientro da uscite e viaggi di istruzione

1. Nel caso di brevi uscite, il giorno successivo al rientro, gli studenti devono essere regolarmente presenti a scuola; una eventuale assenza di massa potrà essere soggetta a provvedimenti disciplinari o essere considerata assenza non giustificata.

Salvo casi eccezionali precedentemente concordati, se la visita o il viaggio si prolunghi nel tempo, nel giorno di rientro il docente non dovrà sottoporre gli studenti a prove di verifica.

Art. 13 Accesso esterni all'istituto

Durante le lezioni è rigorosamente vietato, ai collaboratori scolastici, **consentire l'ingresso in aula di parenti o altre persone che chiedano di conferire con alunni o docenti**. Il personale ausiliario provvederà ad accompagnare le persone di cui sopra dal Dirigente o dai suoi collaboratori, per l'opportuna valutazione delle necessità del richiedente.

Gli esterni alla comunità scolastica possono accedere agli uffici amministrativi e di presidenza nel rispetto degli orari previsti.

I genitori che vorranno conferire con il D.S o con i suoi collaboratori osserveranno gli orari di ricevimento o fisseranno un appuntamento concordandolo con gli interessati o da chi ne fa le veci.

I genitori che vorranno conferire con i docenti o coordinatori di classi, lo potranno fare in orario di ricevimento e/o concordandolo con gli interessati.

TITOLO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI

Assenze, ritardi, uscite anticipate e giustificazioni

Art. 14 Giustificazione assenze

La frequenza delle lezioni è obbligatoria.

Le assenze e i ritardi vanno giustificati tempestivamente ed esclusivamente tramite il Registro Elettronico, mediante le credenziali personali di accesso rilasciate a ciascun genitore/tutore o, per gli studenti maggiorenni, allo studente stesso. Le credenziali di accesso, in quanto strettamente personali, costituiscono elemento di identificazione certa del soggetto che giustifica e hanno pertanto valore di firma. Salvo i casi vagliati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori, non saranno accettate giustificazioni effettuate con credenziali diverse da quelle in possesso dei soggetti aventi diritto.

Le assenze dalle lezioni inferiori a cinque giorni, quale che sia il motivo che ne abbia determinato la causa, devono essere giustificate tramite il Registro Elettronico, a cura di uno dei genitori/tutori, previa registrazione delle relative credenziali di accesso presso gli uffici di segreteria.

Gli studenti maggiorenni hanno diritto all'autogiustificazione delle proprie assenze e dei propri ritardi direttamente tramite il Registro Elettronico, con le credenziali di accesso a loro intestate, fermo restando l'obbligo di comunicazione alle famiglie previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Le assenze collettive non autorizzate sono considerate arbitrarie e quindi non giustificabili e comportano apposito avviso alle famiglie, valido anche tramite avviso sul Registro elettronico.

Il docente della prima ora di lezione ha il compito di controllare le giustificazioni, verificare l'autenticità della firma e vagliare i motivi addotti.

Art. 14 bis Deroghe al limite minimo di frequenza

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale degli studenti è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza. Tali deroghe sono riconoscibili esclusivamente in presenza di assenze documentate e riconducibili a specifiche e predeterminate fattispecie, purché le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.

Il Collegio dei docenti, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente, definisce i criteri generali e le fattispecie che consentono il riconoscimento della deroga. Il Consiglio di classe verifica, caso per caso, la sussistenza dei requisiti, la documentazione prodotta e la possibilità di procedere alla valutazione dello studente.

A titolo esemplificativo, e fermo restando quanto deliberato dal Collegio dei docenti, possono costituire motivo di deroga:

- gravi e documentati motivi di salute, ivi comprese patologie che comportino assenze prolungate o ricorrenti;
- terapie e/o cure programmate e documentate;
- ricoveri ospedalieri o periodi di convalescenza debitamente documentati;
- visite specialistiche, accertamenti diagnostici e prestazioni sanitarie documentate, qualora comportino assenze significative;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche di particolare rilevanza, organizzate da Federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo criteri stabiliti dall'Istituto;
- partecipazione a competizioni, manifestazioni o attività di particolare rilevanza culturale, artistica o istituzionale, previamente autorizzate dall'Istituto;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese con lo Stato italiano che considerino determinati giorni come giorni di riposo;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni ministeriali vigenti;
- ulteriori situazioni di particolare rilevanza, adeguatamente documentate, che siano state espressamente individuate dal Collegio dei docenti nell'ambito dei criteri di deroga.

Le deroghe sono riconosciute esclusivamente quando la documentazione prodotta consenta di accertare la riconducibilità dell'assenza a una delle fattispecie previste e quando la frequenza effettuata consenta al Consiglio di classe di acquisire elementi sufficienti per procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento.

Il riconoscimento della deroga non comporta automaticamente la validità dell'anno scolastico, che resta subordinata alla possibilità concreta di procedere alla valutazione dello studente.

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, anche tenendo conto delle eventuali deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico e le conseguenze previste dalla normativa vigente, qualora non sia possibile procedere alla valutazione finale.

Comunicazione delle assenze

All'inizio di ogni anno scolastico l'Istituto comunica agli studenti e alle famiglie il monte ore annuale personalizzato, il corrispondente limite minimo di frequenza e i criteri e le fattispecie di deroga deliberati dal Collegio dei docenti.

L'Istituto garantisce inoltre un'adeguata informazione periodica alle famiglie in merito alle assenze complessivamente maturate, al fine di consentire una tempestiva conoscenza della situazione dello studente e di prevenire il superamento del limite massimo di assenze consentito.

La documentazione necessaria per la richiesta di deroga deve essere presentata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Istituto e deve consentire la verifica della sussistenza delle condizioni previste dal presente Regolamento.

Il riconoscimento della deroga è deliberato dal Consiglio di classe, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e della documentazione acquisita agli atti dell'Istituto.

Art. 15 Assenze superiori a 5 giorni e Ammissione con riserva

I periodi di assenza pari o superiori **a cinque giorni** vanno giustificati personalmente dai genitori o attraverso idonea documentazione (certificato medico). L'avvenuta giustificazione è indicata sul Registro Elettronico a cura degli insegnanti della prima ora. La certificazione sarà consegnata al coordinatore di classe che provvederà a custodirla e valutarla in sede di Consiglio per vagliare eventuali deroghe.

Per le assenze superiori a 5 giorni e non dovute a malattia, lo studente può essere ammesso a scuola con giustificazione e senza certificato medico, ma con l'acquisizione di autocertificazione resa dal genitore o dall'alunno, se maggiorenne, ai sensi del DPR 403/98 e attestante che l'assenza è dovuta a causa che esclude ogni valutazione sanitaria.

In caso di assenza prolungata superiore a 10 giorni o di frequenti assenze saltuarie, in mancanza di comunicazione dei genitori, il DS o suo delegato o il coordinatore di classe dispone i contatti con la famiglia prima di prendere gli opportuni provvedimenti.

La mancata presentazione della giustificazione comporta l'ammissione con riserva e relativa annotazione sul Registro Elettronico; qualora anche il giorno successivo lo studente continui ad esserne sprovvisto, **opererà la proroga di ammissione con riserva, ma subentrerà l'obbligo di essere accompagnati dai genitori che giustificheranno, personalmente, detta assenza. La mancata osservanza comporterà la non ammissione, previo avviso ai genitori.**

Art. 16 Scioperi e assenze dei docenti

In caso di scioperi annunciati, in ottemperanza alla L. 146/90 e alla L. 83/2000, il D.S. invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro la data riportata nella circolare. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il

D.S valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà tempestivamente le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie. Gli alunni che, in caso di sciopero, entrano a scuola potranno uscire solamente all'ora prevista. Nel caso di assenze preannunciate dei docenti, potrà essere modificato l'orario di entrata e di uscita solo previo avviso alla famiglia da effettuarsi almeno un giorno prima.

Art.17 Svolgimento in modalità telematica delle riunioni degli Organi Collegiali

1. Ambito di applicazione e modalità

1. In attuazione dell'art. 44 del CCNL Istruzione e Ricerca e dell'Intesa MIM-Sindacati, le riunioni del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione (comprese le attività aventi carattere deliberativo) possono svolgersi in modalità telematica (a distanza) o mista.
2. La modalità a distanza è disposta dal Dirigente Scolastico, sentito il Piano Annuale delle Attività o per motivate esigenze organizzative.

2. Piattaforma e credenziali di accesso

1. Le sedute si svolgono esclusivamente tramite la piattaforma istituzionale fornita dall'Istituto (es. *Google Workspace / Microsoft Teams*).
2. Ciascun docente deve accedere utilizzando unicamente le proprie credenziali personali istituzionali (@scuola.edu.it), che costituiscono elemento di identificazione certa del partecipante.

3. Convocazione e connessione

1. La convocazione è inviata con i consueti canali ufficiali e contiene l'Ordine del Giorno, la data, l'orario e il link per il collegamento all'aula virtuale.
2. I docenti sono tenuti a connettersi con congruo anticipo. Per tutta la durata della seduta è necessario mantenere la videocamera accesa per consentire la verifica della presenza continuativa. Il microfono deve rimanere disattivato e venire attivato solo previa concessione della parola.

4. Validità della seduta e problemi tecnici

1. La presenza e il raggiungimento del numero legale (quorum costitutivo) sono accertati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) tramite l'appello o il report generato dalla piattaforma.
2. Eventuali problemi tecnici individuali che impediscano la connessione di un singolo docente non inficiano la validità della seduta, purché sia garantito il quorum. Qualora si verifichi un'interruzione di rete generalizzata o della piattaforma stessa, il Presidente dichiara sospesa la seduta e ne dispone il rinvio.

5. Modalità di intervento e votazione

1. La prenotazione degli interventi avviene tramite l'apposita funzione digitale ("alza la mano") o inviando un messaggio nella chat della riunione.
2. Per le **votazioni palesi** si utilizzano le funzionalità di sondaggio integrato della piattaforma, la chat istituzionale o l'appello nominale.
3. Per le **votazioni a scrutinio segreto**, si ricorre a strumenti digitali dedicati di *e-voting* o moduli anonimi gestiti in modo da garantire la riservatezza dell'espressione di voto, l'univocità e l'impossibilità di risalire all'identità del votante.
4. Per le modalità tecniche di votazione si rimanda al Regolamento specifico.

6. Verbalizzazione e Privacy

1. Della seduta viene redatto regolare verbale a cura del Segretario verbalizzante, con allegato il report sintetico delle presenze e degli esiti delle votazioni generato dalla piattaforma.
2. È fatto divieto a chiunque di effettuare registrazioni audio, video o fermi immagine della seduta, nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR).

TITOLO III

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Obblighi e divieti

Art. 18 Comportamento corretto

Tutti gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni e di comportarsi in maniera civile e responsabile.

Gli studenti sono tenuti ad avere un abbigliamento dignitoso e adeguato all'ambiente scolastico, a mantenere, in ogni momento dell'attività scolastica, un linguaggio e un comportamento corretti e rispettosi verso il D.S., il personale docente e non docente, i compagni e chiunque si trovi a frequentare l'ambiente scolastico o sia coinvolto in attività didattiche; tale obbligo si estende agli spazi esterni dell'edificio e alle sue adiacenze.

Durante le lezioni, gli studenti devono restare seduti nei rispettivi posti, in modo composto ed educato; non possono cambiare di posto. È vietato mangiare e bere in aula durante le lezioni, tranne negli orari a tal fine stabiliti.

Art. 19 Materiale scolastico

Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con il **materiale didattico necessario** allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto delle consegne e delle indicazioni fornite dai docenti. Il materiale comprende, a titolo esemplificativo, libri di testo, quaderni, strumenti e dispositivi necessari alle attività didattiche, nonché l'abbigliamento e l'attrezzatura richiesti per le attività di scienze motorie, discipline sportive e per le attività laboratoriali.

La mancata disponibilità del materiale necessario, qualora non adeguatamente giustificata, può comportare un **richiamo educativo da parte del docente** e, in caso di reiterazione, un'annotazione sul registro elettronico, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La reiterata inosservanza delle disposizioni relative al materiale scolastico può essere valutata dal Consiglio di classe nell'ambito del comportamento complessivo dello studente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 Divieto di fumo

È severamente vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i corridoi e le palestre, l'atrio e il piazzale antistante l'edificio.

È vietato a tutti - studenti, docenti, personale non docente - fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e in generale nell'ambito dell'edificio scolastico, secondo quanto stabilito dalla Legge 28 dicembre 2001 n°448 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995.

I contravventori saranno sanzionati a norma di legge, o secondo provvedimenti approvati dal Collegio dei Docenti. Il Regolamento sul divieto di fumo è allegato al presente Regolamento.

Art. 21 Uso di telefonini e di dispositivi elettronici

Divieto di Utilizzo dei Telefoni Cellulari e Dispositivi Elettronici Personali

Lo studente e la famiglia si impegnano ad accettare e rispettare il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari (smartphone) e di altri dispositivi elettronici personali (come smartwatch, lettori musicali, ecc.) all'interno dell'edificio scolastico e durante l'intero orario delle attività didattiche e non didattiche (incluse le lezioni, gli intervalli, i momenti di ricreazione e le attività extracurricolari).

Riferimenti Normativi e Istituzionali:

Il divieto è stabilito e ribadito dai seguenti atti e documenti ufficiali:

1. Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni): Il divieto si fonda sul dovere dello studente di assolvere gli impegni di studio e di mantenere un comportamento corretto.
2. Direttiva del Ministro dell'Istruzione (oggi MIM) n. 104 del 30 novembre 2007: Ha introdotto le prime disposizioni sul divieto di uso dei cellulari in classe.
3. Nota Ministeriale (MIM) n. 5274 dell'11 luglio 2024: Sottolinea i gravi effetti distorsivi e i danni ai processi di apprendimento e sviluppo cognitivo derivanti dall'uso non regolamentato dei dispositivi elettronici.
4. Circolare Ministeriale (MIM) prot. n. 3392 del 16 giugno 2025: Disposizione aggiornata che ribadisce ed estende il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e dispositivi simili durante l'intero orario scolastico, anche al di fuori delle ore di lezione.
5. Regolamento di Istituto che recepisce le disposizioni ministeriali e definisce nel dettaglio le modalità di applicazione e le relative sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Impegno Educativo e Sanzioni:

La famiglia si impegna a:

- Sensibilizzare lo studente sul valore educativo e sanitario del divieto, contribuendo a far comprendere le ragioni della norma.
- Assicurare che lo studente non porti o utilizzi il telefono cellulare o dispositivi vietati a scuola, o che li mantenga rigorosamente spenti e custoditi per l'intera giornata scolastica.
- In caso di necessità o urgenze, contattare direttamente la Segreteria o la Dirigenza scolastica.

Allegato Regolamento utilizzo cellulari

Art. 22 Divieto di atti di cyberbullismo

Sono considerati atti di cyberbullismo, e per l'effetto sono vietati:

- la ripresa per mezzo di videocamera, fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurriculare dell'Istituto nel suo complesso;
- la pubblicazione su social network, e in ogni applicazione web, di video girati di nascosto dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso;
- l'invio di messaggi che contengano: insulti, minacce e contenuti offensivi che incitano al razzismo e all'intolleranza, all'odio o alla violenza fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, collettività o singolo individuo di ogni fede o credenza politica; materiale pornografico; informazioni notoriamente false ed ingannevoli che istigano a comportamenti che possono configurare abusi, minacce, oscenità, diffamazione e calunnie. Sono considerati, altresì, atti di cyberbullismo l'utilizzo da parte di un soggetto di foto di altre persone pubblicate senza il loro consenso o che mirino a impersonare un'altra persona falsificandone l'identità nonché a molestare, provocare o ingannare qualcuno, la trasmissione di virus o qualunque altro codice atti a danneggiare qualsiasi software o hardware o attrezzature per le telecomunicazioni.

In caso di violazione delle disposizioni il C.d.C. delibererà di intraprendere delle sanzioni disciplinari applicando quanto legiferato dalla L. 150/2024, e se l'azione sarà reiterata, sarà fatta comunicazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.c.p. Art. 20 Tutela della privacy o si procederà con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 196/2003, nel caso di violazione della privacy.

Art. 23 Divieto di introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti

È severamente vietato introdurre sostanze alcoliche e stupefacenti a scuola. L'eventuale introduzione prevede la convocazione tempestiva della famiglia e la denuncia alle Autorità Competenti.

Oltre ai docenti, anche i collaboratori scolastici e il personale ausiliario cureranno di fare osservare la norma di cui sopra.

Art. 24 Momenti didattico-ricreativi

Momenti didattico-ricreativi saranno realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 Rispetto degli arredi

Tutti gli studenti devono rispettare la struttura, gli arredi, le attrezzature, le aule e tutti gli spazi e, comunque, a tutto ciò che sia patrimonio dell'Istituto è dovuta cura e rispetto massimo da parte di tutti.

Eventuali danneggiamenti, sottrazione, manomissioni, qualora si accertino responsabilità degli studenti, saranno sanzionati secondo le modalità previste in dettaglio **dall'art. 4 del titolo "sanzioni e mancanze"**.

Tutti gli studenti devono mantenere puliti ed ordinati l'aula e i banchi.

È fatto divieto di uscire dalle porte di sicurezza ad eccezione di quanto previsto dal Piano di evacuazione.

Art. 26 Registro Elettronico

Le aule sono dotate di monitor interattivi e di strumenti digitali a supporto delle attività didattiche. Il docente della prima ora provvede agli adempimenti previsti dal Registro Elettronico, quali appello, rilevazione dei ritardi e controllo delle giustificazioni.

Al termine delle lezioni, il docente dell'ultima ora provvede a spegnere il monitor interattivo e a verificare che le apparecchiature siano lasciate nelle condizioni previste per il successivo utilizzo.

Art. 27 Sanzioni disciplinari: avviso alle famiglie

Qualora gli studenti contravvenissero ai divieti punibili con sanzioni disciplinari, la scuola nella persona del coordinatore di classe, provvederà ad avvisare le famiglie degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari o di sospensioni dalle lezioni mediante comunicazione scritta o telefonica.

Gli studenti in oggetto non possono essere riammessi a scuola se non accompagnati dai genitori.

Art. 28 Diritto di partecipazione alla vita scolastica

Il diritto dello studente alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola è riconosciuto e disciplinato dal presente articolo, che demanda:

- al Consiglio di classe, con rappresentanza allargata, l'attivazione di strategie interattive affinché gli studenti esprimano la loro opinione in merito alla programmazione e definizione degli obiettivi, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo, di materiale didattico e organizzazione e pianificazione di eventuali manifestazioni ed eventi didattico-educativi;
- alle assemblee studentesche di Classe e d'Istituto l'esercizio di opinione e di confronto su tutte le altre problematiche scolastiche.

Art. 28 bis Inclusione degli alunni stranieri ed extracomunitari con difficoltà linguistiche – Piano Didattico Personalizzato (PDP) per Bisogni Educativi Speciali (BES)

L'Istituto garantisce il diritto allo studio e la piena inclusione scolastica degli alunni stranieri, comunitari ed extracomunitari, neo-arrivati in Italia (NAI) o comunque privi delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, riconoscendo tale condizione, ove necessario, come area di Bisogno Educativo Speciale (BES) riconducibile allo svantaggio linguistico-culturale, ai sensi della Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013.

Per gli alunni di cui al comma precedente, il Consiglio di Classe, dopo un periodo di osservazione iniziale, può deliberare la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), con validità transitoria e comunque non superiore alla durata delle difficoltà linguistiche accertate, nel quale sono individuati:

- gli obiettivi disciplinari personalizzati nei contenuti e nei tempi di apprendimento, con particolare riguardo alle discipline a forte componente linguistica;
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative temporanee ritenute necessarie;
- le eventuali attività di alfabetizzazione e di potenziamento linguistico (laboratorio di Italiano L2), anche in orario curricolare o extracurricolare;
- le modalità di valutazione, coerenti con il percorso personalizzato definito;

Nelle classi in cui sia presente un numero significativo di alunni stranieri neo-arrivati privi delle competenze linguistiche di base, l'Istituto può avvalersi, nei limiti delle risorse assegnate e delle condizioni previste dalla normativa vigente, di docenti dedicati al potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana, ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2024, n. 106.

Resta fermo che il PDP per svantaggio linguistico non costituisce certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento né di disabilità, ma uno strumento di programmazione didattica a carattere transitorio, rivedibile in qualsiasi momento dal Consiglio di Classe in base all'evoluzione del percorso di apprendimento dell'alunno, in coerenza con le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (C.M. n. 24/2006 e successivi aggiornamenti).

Art. 29 Assemblee studentesche e riunioni collegiali degli studenti

Il diritto delle studentesse e degli studenti di riunirsi in assemblea, quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile, è disciplinato dagli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dalla Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, oltre che dal presente articolo.

Assemblea di classe

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, della durata di un'ora di lezione, non sempre la stessa durante l'anno scolastico, con esclusione dell'ultimo mese di lezione. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai rappresentanti di classe e recante l'ordine del giorno, va presentata al Dirigente Scolastico o a un suo delegato almeno tre giorni prima dello svolgimento.

Assemblea di Istituto

L'assemblea di Istituto può essere richiesta dalla maggioranza del Comitato Studentesco, ove costituito, oppure da almeno il dieci per cento degli studenti iscritti, oppure dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. La data e l'ordine del giorno devono essere comunicati per iscritto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento. È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto al mese nei limiti dell'orario delle lezioni di una sola giornata, con esclusione del mese conclusivo delle lezioni, ovvero al di fuori dell'orario delle lezioni, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento dell'assemblea o qualora venga constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 297/1994.

Comitato Studentesco

Le studentesse e gli studenti possono costituire un Comitato Studentesco, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 297/1994, con funzioni di convocazione dell'assemblea di Istituto, di garanzia del corretto e democratico svolgimento della stessa, nonché di proposta e consultiva nei confronti del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico su tematiche di interesse della componente studentesca.

Riunioni in modalità telematica

Oltre agli incontri in presenza, le riunioni degli organismi studenteschi (Comitato Studentesco, rappresentanti di classe e di Istituto) possono svolgersi anche mediante la piattaforma istituzionale messa a disposizione dall'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, che ne verifica la regolare convocazione, l'ordine del giorno e le modalità di accesso riservato ai soli aventi diritto.

L'esercizio del diritto di riunione in modalità telematica è in ogni caso subordinato all'inoltro, da parte dei richiedenti, di specifica richiesta al Dirigente Scolastico, recante la motivazione, la data e la durata della riunione, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per le assemblee in presenza.

Art. 30 Comunicazioni alle famiglie

L'Istituto organizza gli incontri periodici scuola/famiglia, di cui si dà avviso sul sito web dell'istituto <http://www.istitutopiriarosarno.edu.it>, sulla cui homepage saranno pubblicati, di volta in volta, gli aggiornamenti relativi a consigli di classe e incontri scuola/famiglia, e anche il link al Registro

Elettronico riservato alle famiglie, cui si accede attraverso password e credenziali da ritirare in segreteria studenti. Gli incontri potranno essere pianificati, dai docenti, anche tramite la piattaforma istituzionale Microsoft TEAMS.

Qualora il genitore abbia necessità di conferire con il docente, potrà essere ricevuto, se autorizzato dal Dirigente.

TITOLO IV

MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

PREMESSA

Premesso che i provvedimenti disciplinari hanno solo finalità educative e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti, a recuperare lo studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari in relazione ai doveri e ad una corretta pratica comportamentale all'interno della comunità scolastica, vengono sanzionati nei modi qui di seguito indicati, e nel rispetto dei principi previsti **dall'art 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti**. Resta inteso che tale regolamento, in tutte le formulazioni del suo reticolato e per quanto non espressamente previsto, rimanda alle norme del diritto civile e penale vigenti, ove ne ricorrano le condizioni.

SANZIONI DISCIPLINARI

In base alla gravità e alla reiterazione del comportamento le sanzioni possono consistere in:

ammonizione verbale o scritta sul Registro Elettronico

- accompagnamento dello studente da parte di un genitore
- esclusione dal viaggio di istruzione
- sospensione con obbligo di frequenza (L150/2024)
- allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione alla classe successiva, all'esame di qualifica o all'esame di Stato
- pagamento delle sanzioni previste dalle leggi antifumo
- reintegro del bene danneggiato oppure pagamento di una somma di denaro equivalente all'ammontare del danno.

- Dopo tre note registrate sul Registro Elettronico, in relazione alle infrazioni, il Consiglio di Classe può decidere di procedere all'allontanamento dello studente dalla scuola e a comminare le sanzioni, nel rispetto degli Articoli di pertinenza che seguono.

L'annotazione sul Registro elettronico costituisce valido atto di notifica per le famiglie.

Capo I

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

**(art. 4 comma 8 D.P.R. n. 249/1998 così come modificato
e integrato dal D.P.R. 235/2007 – Legge 150/2025)**

Art. 31 Scorrettezze verso le persone

Scorrettezze sostanziali e formali e ogni altra manifestazione che leda il rispetto e la dignità della persona e del suo ruolo, rispettivamente: Capo d'Istituto, docenti, personale tutto della scuola, sono ritenute infrazioni gravi e, in relazione ad esse, è prevista una sanzione, erogabile dal Consiglio di Classe, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità della scorrettezza, da un minimo di tre giorni ad un massimo di 15.

La violazione del diritto individuale alla privacy (es. fotografia senza il consenso dell'interessato) sarà punita attraverso annotazione scritta oppure, a seconda della gravità, si potranno comminare sanzioni più gravi, fatte salve le ulteriori determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

Art. 32 Minacce e tentato uso della violenza

Minacce verbali, tentato uso della violenza o della forza, intimidazione e altre scorrettezze fra alunni, o anche nei confronti del D.S., dei docenti e del personale ATA, sono ritenute infrazioni gravi e per esse è prevista una sanzione, di allontanamento dalla scuola, **da un minimo di cinque giorni ad un massimo di 15**, erogabile dal Consiglio di Classe, che decide – valutando l'entità di ogni caso – **se operare o no** nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori*, fatto salvo il dovere di astensione e di successiva e conseguente surroga (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore dello stesso), fatte salve le ulteriori determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

***NOTA:** Relativamente alla componente genitori e alunni si fa presente quindi che vi è una componente di diritto (i docenti) ed una componente elettiva (i due rappresentanti degli studenti e i due rappresentanti dei genitori della relativa classe)

Art. 33 Abbandono della classe e della scuola

Gli studenti che si allontanano, abbandonando arbitrariamente l'aula, o che si spostano in altre classi senza autorizzazioni, o che si aggirano per i corridoi per i più disparati motivi senza permesso, fuori dagli orari consentiti, o che creino situazioni di disturbo all'interno della classe o fuori di essa, ivi compresi i corridoi e i laboratori, gli spazi antistanti l'edificio, gli atri, i servizi sanitari, saranno destinatari di annotazioni sul Registro Elettronico da parte del docente dell'ora. Dopo un congruo numero (da 3 note in poi), il coordinatore o il responsabile di plesso o il collaboratore del DS provvederà ad avvisare le famiglie; si precisa che le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica**. Se il comportamento è reiterato, il C.d.C. prenderà dei provvedimenti disciplinari al riguardo, compresa la possibilità di una sospensione da **1 a 3 giorni**, che avrà delle ricadute negative sul voto di condotta.

Gli studenti che si allontanano abbandonando arbitrariamente la scuola saranno destinatari di annotazione sul Registro elettronico e di sospensione con obbligo di frequenza. Sarà il C.d.C. nella sua composizione allargata a deliberare la durata dei giorni di sospensione che comunque, **se le azioni sono reiterate**, non potranno essere inferiori a tre giorni.

Le note/annotazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

Art. 34 Danneggiamento agli arredi

Per il danneggiamento durante le attività didattiche e/o assembleari e/o associative di arredi, infissi, pareti, Monitor interattivi, PC, postazioni fisse e mobili, Hardware, ed eventuali altri elementi e/o strutture anche di aule speciali, spazi comuni e servizi, sparizione o manomissioni di registri personali o di classe o materiali e strumenti di cui è in possesso la scuola, il Consiglio di classe, opportunamente convocato di volta in volta, valuterà, in relazione all'entità del danno, la relativa sanzione del caso, compresa la copertura dei danni arrecati o il reintegro del bene danneggiato. Le note/annotazioni e le comunicazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

Art. 34-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Capo II

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE

A 15 GIORNI

**(art. 4 comma 9 D.P.R. n. 249/1998 così come modificato
e integrato dal D.P.R. 235/2007)**

Art. 35 Sanzioni gravi

Gravi minacce verbali, continuo uso della violenza o della forza, incendio o allagamento dei locali scolastici, reati di natura sessuale e altre scorrettezze verso il Capo d'Istituto, i docenti e il personale tutto della scuola, o verso gli stessi studenti, sono ritenute infrazioni gravissime e per esse è prevista una sanzione, erogabile **dal Consiglio d'Istituto**, di allontanamento dalla scuola, commisurata alla gravità del caso, per un periodo superiore a 15 giorni.

Le note/annotazioni e le comunicazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

Art. 35-bis Preparazione al rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

CAPO III

SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI O L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

**(art. 4 comma 9 bis e ter - D.P.R. n. 249/1998
così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007)**

Art. 36 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

Tale provvedimento comporta:

- l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con o senza l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione alla classe successiva, all'esame di Qualifica professionale, all'esame di Stato.
L'irrogazione di tale sanzione è disposta dal **Consiglio d'istituto** quando ricorrono le seguenti circostanze:
- devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure comportamenti che abbiano creato una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. allagamento, manomissione di impianti elettrici e di sicurezza, incendi, ecc.);
- il fatto commesso deve essere caratterizzato da obiettiva gravità nell'offensività di beni giuridici.
- vi siano recidive di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di violenza grave o comunque quando i fatti commessi siano connotati di particolare gravità tale da ingenerare seria apprensione sociale e non siano possibili o consigliabili interventi per reinserire lo studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico in corso.
- Le note/annotazioni e le comunicazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

Capo IV

SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 37 Inosservanza disposizioni

Per l'inosservanza di una precisa disposizione impartita dal Dirigente o dai collaboratori o dai docenti è prevista l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o del docente.

Art. 38 Falsificazione firme

Per la falsificazione di firme su atti o documenti è prevista la convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe e l'ammonizione scritta da parte del Dirigente o suo delegato o del docente.

Art. 39 Impegni di studio

Per l'irregolarità reiterata negli impegni di studio è prevista la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

Art. 40 Assenze

Per le assenze ingiustificate e reiterate, è prevista l'ammonizione scritta e la comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore di classe.

Art. 41 Visite guidate e viaggi d'istruzione

L'alunno che riporta provvedimenti disciplinari con sospensione con obbligo di frequenza di durata pari o superiori a tre giorni non potrà partecipare né alle visite guidate né ai viaggi d'istruzione.

L'esclusione opera secondo i principi di gradualità e proporzionalità di cui all'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007): il Consiglio di Classe valuta pertanto, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per l'esclusione, tenuto conto della gravità del comportamento sanzionato e dell'eventuale percorso di recupero già intrapreso dallo studente.

Art. 42 Traccia sul registro

Sospensioni di qualsiasi durata, comminate per uno dei motivi individuati dal presente Titolo, comportano che se ne lasci traccia sia sul Registro elettronico sia su quello dei verbali al punto all'o.d.g. *"andamento/provvedimenti disciplinare/disciplinari"*.

Le note/annotazioni e le comunicazioni presenti sul Registro elettronico dell'Istituto costituiscono **atto di notifica per le famiglie**.

SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSENZE

MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Mancata giustificazione dopo il secondo giorno dall'assenza	Richiamo verbale (Ammonizione) annotato sul Registro elettronico	Docente
Mancata giustificazione dopo il terzo giorno dall'assenza	Richiamo scritto (censura) annotata sul Registro elettronico.	Docente
Assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	Richiamo verbale (Ammonizione) annotata sul Registro elettronico	Docente
Prima recidiva assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	Richiamo scritto (censura) annotata sul Registro elettronico.	Docente
Ulteriore recidiva* assenza "strategica" in concomitanza con verifiche scritte e/o orali	Convocazione della famiglia per: - presa visione e ritiro del decreto di sospensione	Consiglio di Classe
Assenza di massa	Richiamo scritto sul Registro elettronico, a tutta la classe, equivalente ad una nota scritta per ogni singolo allievo della classe + convocazione della famiglia per riammissione in classe.	Docente
Recidiva assenza di massa	Decreto di sospensione con obbligo di frequenza a tutta la classe, equivalente ad una sospensione per ogni singolo allievo della classe + convocazione della famiglia per: - per presa visione e ritiro del decreto di sospensione	Consiglio di Classe

**SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI RITARDI -
ENTRATE POSTICIPATE ED USCITE ANTICIPATE**

MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
MANCANZA DISCIPLINARE	Richiamo verbale (Ammonizione) annotato sul Registro Elettronico	Docente
Fino a n. 2 ritardi ingiustificati , con ingresso alla seconda ora o successivamente, nell'arco di un mese	Richiamo scritto (censura) annotato sul Registro Elettronico	Docente
Da n. 3 a n. 5 ritardi ingiustificati , con ingresso alla seconda ora o successivamente, nell'arco di un mese	Richiamo scritto annotato sul Registro Elettronico + convocazione della famiglia per riammissione in classe	Docente
Oltre n. 5 ritardi ingiustificati , con ingresso alla seconda ora o successivamente, nell'arco di un mese	Decreto di sospensione con obbligo di frequenza + convocazione della famiglia per - presa visione e ritiro del decreto di sospensione	Consiglio di Classe
Prima reiterazione , nel periodo successivo, di ritardi ingiustificati che superino le soglie previste per la frequenza ordinaria	Decreto di allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento	Consiglio di Classe
Ulteriore reiterazione di ritardi ingiustificati , nonostante i precedenti richiami, le comunicazioni alla famiglia e gli eventuali interventi educativi adottati	Richiamo scritto (censura) annotato sul Registro Elettronico	D.S. o suo collaboratore

**TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVE ALLE MANCANZE LEGATE AL
COMPORTAMENTO**

FINALITA' EDUCATIVA	DURATA: SEMPRE TEMPORANEA (Tranne per casi di eccezionale gravità)	
MANCANZA	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
- Disturbo saltuario durante le lezioni - Interventi inopportuni durante le lezioni - Scorrettezze non gravi - Consumo non autorizzato di cibo e/o bevande nelle classi - Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico - Violazione del divieto di fumo nei locali dell'istituto	Livello Lieve Richiamo verbale (Ammonizione) annotato sul Registro Elettronico	Docente
- Disturbo continuo durante le lezioni - Ritardato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula - Mancanza di rispetto non grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Inosservanza non grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative - Falsificazioni giustifiche o manomissione di documenti scolastici - Uso del telefono cellulare in classe - Violazione del divieto di fumo nei locali dell'istituto - Abbigliamento indecoroso - Danni non gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori; - Danni non gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola	Livello Medio Richiamo scritto (censura) annotata sul Registro Elettronico	Docente
- Recidiva delle mancanze elencate al Punto precedente	Recidiva Decreto di sospensione con o senza obbligo di frequenza + convocazione della famiglia per presa visione e ritiro del decreto di sospensione	Consiglio di Classe

- Grave turbativa al regolare andamento delle lezioni - Allontanamento arbitrario dalla classe - Mancato rientro in classe dopo un permesso di uscita dall'aula - Allontanamento dall'istituto durante le ore di lezione - Mancanza di rispetto grave nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Inosservanza grave alle norme di sicurezza ed alle disposizioni organizzative - Utilizzo improprio del cellulare e del video	Livello Grave Decreto di allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni in relazione alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento (Legge 150/2024)	Consiglio di Classe
--	--	---------------------

telefonino con violazione la privacy Utilizzo non consentito dell'IA (ved, Regolamento IA) Danni (1) gravi alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori; - Danni gravi alle aule e/o al patrimonio della scuola		
- Violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale nei confronti dei propri compagni, dei docenti e del personale tutto della scuola - Detenzione e/o uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto - Danneggiamento colposo alle strutture, apparecchiature, macchinari, sussidi didattici dei laboratori, alle aule e/o al patrimonio della scuola che comporti una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dall'art. 4, comma 7 dello Statuto. In tal caso viene applicata la Legge 150/2024	Livello Grave Decreto di allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e di durata adeguata alla gravità della mancanza + convocazione della famiglia per presa visione e ritiro del decreto di allontanamento	Consiglio di Istituto
- Recidiva delle mancanze elencate al punto precedente - Atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale e contemporanea impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Livello Grave Allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
- Ricorrenza delle stesse condizioni di cui al precedente Punto, nei casi più gravi	Livello Grave Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto

1 Nel caso di danno a qualsiasi elemento costituente patrimonio della scuola, il responsabile dell'atto vandalico, oltre alla sanzione disciplinare prevista, dovrà risarcire il danneggiamento procurato in misura proporzionale all'entità dello stesso.

Il risarcimento avverrà con il pagamento dell'importo stabilito, a mezzo di versamento con bollettino di c/c postale dell'Istituto.

ALLEGATO AL TITOLO IV

SANZIONI

ALLEGATO 1

RESPONSABILITA' PENALE DEGLI STUDENTI

Premessa

Dedicare, nel presente Regolamento, un'apposita sezione alla responsabilità penale degli studenti ha il precipuo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti, le famiglie e gli operatori scolastici circa il disvalore sociale di taluni comportamenti che nei casi più gravi meritano di essere sanzionati non solo sotto il profilo disciplinare ma anche sotto quello penale. E' compito della scuola promuovere e sostenere un percorso di educazione alla legalità finalizzato ad inculcare agli studenti, espressione della società del futuro, la distinzione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è e a far loro comprendere che la "libertà di ognuno finisce dove inizia quella dell'altro".

§1

Responsabilità penale

Salvo quanto previsto e disposto dal presente regolamento in materia di sanzioni disciplinari, ogni comportamento tenuto dallo studente nei locali della scuola o nelle aree ad essa pertinenti, che integra una fattispecie di reato punibile a norma del Codice penale o di leggi speciali, va prontamente denunciato alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria competente per i provvedimenti del caso.

A norma del codice penale è punibile lo studente che al momento della commissione del fatto penalmente rilevante abbia già compiuto la maggiore età.

E' imputabile altresì lo studente che nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere o di volere.

Non è invece imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva ancora compiuto quattordici anni.

È fatta in ogni caso salva la responsabilità civile delle famiglie e dello studente maggiorenne per i danni derivanti dai fatti penalmente rilevanti.

§2

Casi esemplificativi di comportamenti penalmente rilevanti

Ai fini di quanto sopra, a titolo esemplificativo, sono comportamenti penalmente rilevanti: il danneggiamento degli arredi, degli infissi, degli impianti; l'imbrattamento dei muri interni ed esterni; gli atti intimidatori, le minacce, gli atti persecutori o di bullismo, le percosse, le lesioni, la violenza privata, lo stalking, i palpeggiamenti, gli atti di libidine e la violenza sessuale perpetrati ai danni del personale scolastico (docenti, collaboratori, ecc.), degli studenti o di soggetti terzi alla scuola; la detenzione e lo spaccio di stupefacenti; la detenzione e il porto di armi da sparo o da taglio (coltelli, taglierini, ecc.); il danneggiamento e l'imbrattamento dei veicoli del personale scolastico o di terzi.

§3

Ipotesi di circostanze aggravanti

Sono da considerarsi circostanze aggravanti l'aver commesso il fatto da parte di più di un soggetto anche con l'apporto di soggetti esterni alla scuola; l'aver commesso il fatto dopo avere indotto la vittima in stato di soggezione psicologica o fisica o comunque in stato di incapacità; l'aver commesso il fatto sotto la minaccia dell'uso delle armi o di cose comunque atte ad offendere; l'aver commesso il fatto mediante l'uso delle armi, di arnesi o grimaldelli o comunque mediante l'uso di oggetti idonei allo scasso o atti ad offendere o ad arrecare comunque danni.

§4

Obbligo di denuncia

E' fatto obbligo a chiunque ne abbia conoscenza di denunciare immediatamente ogni fatto o comportamento penalmente rilevante posto in essere dagli studenti alle autorità scolastiche e all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine, ciascuno per le proprie competenze. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di chi è vittima del reato di sporgere querela nei confronti dell'autore del fatto in tutti i casi in cui è esclusa la procedibilità d'ufficio.

In particolare, è fatto obbligo ai docenti che assistono a comportamenti penalmente rilevanti di annotare sul Registro Elettronico detti comportamenti per i conseguenti provvedimenti disciplinari, nonché di darne immediata notizia al Dirigente o al Responsabile che provvederanno, senza indugio, a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici che assistono a fatti penalmente rilevanti posti in essere dagli studenti di darne immediata comunicazione al docente dell'ora, che sarà tenuto a procedere come sopra, ovvero, nel caso il fatto si sia verificato fuori dalle ore di lezione, di darne immediata comunicazione al Dirigente o al Responsabile che provvederanno senza indugio a farne denuncia alle autorità competenti (autorità giudiziaria, forze dell'ordine) e ad informare le famiglie coinvolte.

L'omessa denuncia da parte di chi ne è tenuto dei fatti di cui sopra implica le responsabilità di legge.

Chiunque assiste ad un fatto penalmente rilevante da chiunque commesso e non fa nulla per impedirlo è penalmente responsabile al pari dell'autore del reato (art. 40 comma 2 c.p.).

§5

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme del codice penale.

TITOLO V

Impugnazioni (art. 5 dal D.P.R. 235/2007)

Art. 1 Ricorsi

Nel caso in cui la sanzione sia ritenuta ingiusta si può ricorrere chiedendone l'annullamento o la modifica. Il ricorso deve essere presentato, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, da chiunque vi abbia interesse. L'istanza va presentata alla commissione di garanzia interna alla scuola (OdGI).

Art. 2 Composizione, funzionamento e durata dell'OdGI

Viene istituito un **Organo di garanzia** interno alla scuola con i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere circa l'applicazione del regolamento di disciplina.

L'OdGI è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da due docenti designati dal Consiglio d'istituto, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante del personale ATA..

È prevista la nomina di un membro supplente (uno per ogni categoria rappresentata in commissione) per la sostituzione dei titolari in caso di impedimento o coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi sul ricorso entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso, qualora non decida entro tale termine, il suo silenzio va interpretato come rigetto; pertanto, la sanzione è da intendersi come confermata.

L'organo di garanzia decide anche, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

Per la validità della seduta, tenuto conto dell'opportunità della presenza di tutte le sue componenti, il collegio deve essere perfetto (presenza di tutti i suoi componenti). Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri, in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l'astensione dal voto. Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

Il processo verbale di ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La commissione di garanzia dura in carica 2 anni.

Art. 3 Convocazione dell'OdGI.

La convocazione dell'OdGI spetta al presidente che designa il segretario.

I membri dell'OdGI dovranno essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta con atto scritto.

TITOLO VI

CUSTODIA DEI LOCALI, DEI BENI – VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1 Locali scolastici

I laboratori, le aule speciali, la palestra, la biblioteca e tutti gli altri locali dell'Istituto nei quali siano custoditi beni mobili, attrezzature, strumenti o materiali di particolare valore devono essere adeguatamente custoditi.

Al termine delle attività e durante i periodi di non utilizzo, tali locali devono essere chiusi a chiave, secondo le disposizioni organizzative impartite dal Dirigente scolastico e nel rispetto delle competenze del personale incaricato.

L'accesso ai locali è consentito esclusivamente al personale autorizzato e agli studenti accompagnati o vigilati dal personale responsabile, secondo quanto previsto dai regolamenti specifici.

Art. 2 Ruolo del consegnatario

Il consegnatario dei locali risponde dello stato dei locali stessi per tutto il periodo di consegna. Il consegnatario che entrando nei locali verifica l'assenza di oggetti o l'esistenza di danni è tenuto a dare immediata comunicazione alla Presidenza.

Art. 3 Trasporto e movimentazione di arredi/beni

Gli strumenti, gli arredi, le attrezzature e ogni altro bene mobile di proprietà dell'Istituto non possono essere trasferiti o trasportati al di fuori dei locali scolastici senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico o di altro soggetto formalmente delegato.

La movimentazione dei beni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, inventario e tutela del patrimonio dell'Istituto.

Art. 4 Esercitazioni in laboratorio

Le esercitazioni di laboratorio sono svolte dall'insegnante coadiuvato dall'assistente tecnico il quale è tenuto a preparare preventivamente le attrezzature necessarie e indicare su apposito registro il tipo e la quantità di materiale utilizzato. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia al Regolamento generale dei laboratori e ai regolamenti specifici.

Art.5 Calendario laboratori

I docenti che intendono utilizzare i laboratori didattici devono presentare richiesta al Dirigente o al collaboratore, o al responsabile del laboratorio, in tempi utili, indicando data, ore di utilizzo e motivazione didattica, previo accordo con il responsabile del Laboratorio e seguendo le indicazioni presenti nei regolamenti dei laboratori. In tal caso è preferibile calendarizzare le lezioni/esercitazioni in laboratorio. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia al Regolamento generale dei laboratori e ai regolamenti specifici.

Art. 6 Aule audiovisivi

Alle sale riservate agli audiovisivi e ai laboratori di cui al punto 4 possono accedere solamente i docenti, gli addetti alla manutenzione e alla pulizia e le classi accompagnate dal rispettivo insegnante.

Art. 7 Fotocopiatrici

La fotocopiatrice della scuola non può essere utilizzata autonomamente dagli allievi; i docenti che ne abbiano necessità devono rivolgersi ai Collaboratori Scolastici.

Art. 8 Viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti, vengono concordati in seno al Consiglio di Classe e vagliati da una Commissione preposta ai viaggi.

Art. 9 Integrazione spese viaggi

Sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, Il Consiglio d'Istituto potrà deliberare in merito all'integrazione delle spese nel caso in cui vi siano alunni che versano in condizioni economiche disagiate, previa acquisizione di opportuni accertamenti.

Le modalità di presentazione delle richieste e i criteri di assegnazione sono definiti dall'Istituto nel rispetto dei principi di riservatezza, equità e trasparenza.

Art. 10 Annullamento viaggi

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le altre uscite didattiche già programmate possono essere modificati, rinviati o annullati qualora vengano meno le condizioni organizzative, didattiche o di sicurezza necessarie al loro regolare svolgimento.

La decisione è assunta dagli organi o dai soggetti competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni organizzative dell'Istituto.

In situazioni di urgenza o qualora ricorrano motivate esigenze di sicurezza e tutela degli studenti, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti necessari.

Art. 11 Visite guidate

Le visite guidate, la FSL presso complessi aziendali o località d'interesse storico e culturale possono essere effettuate anche in comuni diversi da quelli dove ha sede l'Istituto scolastico, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno, ad eccezione delle visite guidate presso istituti specifici, come ad esempio ad indirizzo tecnico-scientifico. Eventuali deroghe alle ordinarie modalità di svolgimento delle attività, comprese quelle relative agli orari di viaggio, possono essere previste esclusivamente quando giustificate dalla specifica natura dell'iniziativa e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'Istituto.



TITOLO VII

PASSAGGI, ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

Premessa

Passaggi tra percorsi di studio ed esami integrativi

Art. 1 – Principi generali

I passaggi degli studenti tra diversi percorsi, indirizzi, articolazioni o opzioni della scuola secondaria di secondo grado sono disciplinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dal **Decreto-Legge n. 127/2025**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge n. 164/2025**.

La disciplina distingue i passaggi effettuati nell'ambito del **primo biennio** da quelli richiesti a **decorrere dal terzo anno di corso**, prevedendo specifiche modalità finalizzate a favorire il riorientamento e la prosecuzione degli studi.

Gli eventuali trasferimenti sono effettuati nel rispetto della disponibilità dei posti, dell'organizzazione delle classi e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2 – Passaggi nel primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno presso un'altra istituzione scolastica secondaria di secondo grado che intendano riorientare il proprio percorso di studi e iscriversi al primo anno di uno dei percorsi attivati dall'Istituto possono presentare richiesta di trasferimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La richiesta è valutata dal Dirigente scolastico, tenuto conto della disponibilità dei posti, dell'organizzazione delle classi e delle esigenze didattiche e formative dello studente.

L'eventuale trasferimento è perfezionato secondo le procedure previste per la mobilità degli studenti e per il rilascio e l'acquisizione della documentazione scolastica.

Art. 3 – Passaggi nell'ambito del primo biennio

Gli studenti iscritti al primo o al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado che intendano modificare il proprio percorso di studi possono richiedere il passaggio a un diverso indirizzo, articolazione o opzione, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il passaggio nell'ambito del primo biennio non è subordinato al superamento di esami integrativi.

L'istituzione scolastica di destinazione individua gli eventuali interventi didattici integrativi necessari a consentire allo studente di acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze non maturate nel percorso di provenienza e necessarie per la proficua prosecuzione degli studi.

Tali interventi possono comprendere attività di accompagnamento, recupero e riallineamento rispetto al nuovo percorso di studi, secondo modalità definite dall'Istituto nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica.

Art. 4 – Passaggi a decorrere dal terzo anno

Gli studenti che, a decorrere dal terzo anno di corso, intendano proseguire gli studi presso un diverso percorso, indirizzo, articolazione o opzione della scuola secondaria di secondo grado possono presentare domanda di passaggio, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il passaggio alla classe corrispondente del nuovo percorso è subordinato, nei casi previsti dalla legge, al superamento di un **esame integrativo**.

L'esame integrativo è finalizzato ad accertare il possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze relative alle discipline o alle parti di discipline non comprese nel piano di studi del percorso di provenienza e ritenute necessarie per la frequenza della classe richiesta.

L'Istituto procede alla verifica della documentazione relativa al percorso scolastico svolto dal richiedente e individua, secondo la normativa vigente, le discipline o le parti di discipline oggetto dell'esame integrativo.

La sessione degli esami integrativi deve svolgersi secondo il calendario stabilito dall'Istituto e concludersi entro i termini previsti dalla normativa vigente, comunque in tempo utile per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico.

Art. 5 – Esami integrativi

Gli esami integrativi sono sostenuti nei casi previsti dalla normativa vigente ai fini del passaggio a un diverso percorso, indirizzo, articolazione o opzione della scuola secondaria di secondo grado.

Essi riguardano esclusivamente le discipline o le parti di discipline non comprese nel percorso di studi di provenienza e ritenute necessarie ai fini dell'inserimento nella classe richiesta, con riferimento agli anni di corso già frequentati.

L'ammissione all'esame, l'individuazione delle discipline oggetto delle prove, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e gli altri adempimenti connessi sono definiti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni organizzative dell'Istituto.

Art. 6 – Commissione per gli esami integrativi

La commissione per gli esami integrativi è costituita con provvedimento del Dirigente scolastico ed è composta da docenti dell'Istituto in possesso delle competenze disciplinari necessarie per la valutazione delle prove previste.

La commissione opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali applicabili.

Il Dirigente scolastico, o un docente da lui delegato, assicura il coordinamento e la regolare organizzazione delle operazioni d'esame, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Studenti con sospensione del giudizio

Lo studente per il quale, in sede di scrutinio finale, sia stata disposta la sospensione del giudizio non consegue l'ammissione alla classe successiva fino alla conclusione delle procedure di recupero e delle verifiche previste dalla normativa vigente.

L'eventuale richiesta di passaggio a un diverso percorso di studi è pertanto valutata in relazione all'esito definitivo delle procedure di recupero e al conseguimento dell'ammissione alla classe successiva.

Qualora lo studente non consegua l'ammissione alla classe successiva, l'eventuale richiesta di iscrizione presso un diverso percorso di studi è valutata con riferimento alla classe per la quale lo studente risulti effettivamente in possesso del titolo di ammissione, secondo le procedure previste dalla normativa vigente e, ove necessario, previo superamento degli esami integrativi o di idoneità richiesti.

Art. 8 ESAMI di IDONEITA'

Gli esami di idoneità sono finalizzati all'accertamento dell'idoneità del candidato all'iscrizione a una classe successiva a quella per la quale possiede il titolo di ammissione o alla classe frequentata, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere gli esami di idoneità per accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata, secondo quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dalla normativa vigente, purché abbiano conseguito, mediante scrutinio finale, la promozione alla classe immediatamente successiva a quella frequentata.

Possono altresì sostenere gli esami di idoneità i candidati esterni che intendano iscriversi a una classe successiva alla prima della scuola secondaria di secondo grado, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate entro i termini e secondo le modalità stabiliti annualmente dalle disposizioni ministeriali e dalle procedure adottate dall'Istituto.

I candidati esterni che abbiano precedentemente frequentato un istituto scolastico devono presentare la documentazione relativa al percorso di studi svolto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'Istituto.

Gli esami di idoneità si svolgono in un'apposita sessione, secondo il calendario stabilito dall'Istituto e nel rispetto delle disposizioni normative e ministeriali vigenti.

Le prove d'esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze previste per le classi precedenti quella alla quale il candidato chiede di accedere, con riferimento al percorso di studi prescelto.

Art. 9 Commissione

La composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione e le condizioni di ammissione sono disciplinati dalla normativa vigente e dalle disposizioni adottate dall'Istituto.

Il superamento dell'esame di idoneità consente l'iscrizione alla classe per la quale il candidato abbia conseguito l'idoneità, nel rispetto della disponibilità dei posti e delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

Gli esami di idoneità possono riguardare, nello stesso anno scolastico e presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, un numero massimo di due anni di corso successivi a quello per il quale il candidato abbia conseguito l'ammissione per effetto dello scrutinio finale, secondo quanto previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora l'esame di idoneità si riferisca a **due anni di corso**, la commissione d'esame è presieduta da un **presidente esterno all'istituzione scolastica**, nominato dall'Ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici.

Per gli esami di idoneità riferiti a un solo anno di corso, la composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali applicabili.

La nomina del presidente esterno, nonché le modalità di svolgimento degli esami e le misure di vigilanza necessarie a garantirne il corretto svolgimento, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative e ministeriali vigenti.

Art. 10 – Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda al Preside del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25).

I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

Art. 11 - Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il **15 marzo** è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25),

Art. 12 – Esame preliminare dei candidati ESTERNI all'esame di Maturità

I candidati che intendono sostenere l'Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione in qualità di candidati esterni presentano domanda di ammissione secondo i termini, le modalità e le procedure stabiliti annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (generalmente **30 novembre e in casi particolari 15 marzo**).

La domanda è presentata in modalità on line all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, che provvede all'assegnazione dei candidati alle istituzioni scolastiche statali o paritarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni annualmente emanate.

L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare, finalizzato ad accertare la preparazione del candidato sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sono altresì tenuti a sostenere l'esame preliminare, limitatamente alle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso dell'idoneità o della promozione all'ultima classe che non abbiano frequentato il relativo anno di corso ovvero che non abbiano comunque titolo per essere scrutinati ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato.

L'esame preliminare si svolge presso l'istituzione scolastica alla quale il candidato è stato assegnato ed è sostenuto davanti al Consiglio della classe, dell'istituzione scolastica statale o paritaria, collegata alla commissione alla quale il candidato è assegnato.

Il candidato è ammesso all'Esame di Maturità qualora consegua, in ciascuna delle prove sostenute nell'ambito dell'esame preliminare, una votazione non inferiore a sei decimi.

Il superamento dell'esame preliminare, anche nel caso di successivo mancato superamento dell'Esame di Maturità, vale come idoneità all'ultima classe.

Le modalità di svolgimento delle prove, la valutazione delle esperienze formative eventualmente richieste, nonché ogni ulteriore adempimento relativo ai candidati esterni, sono disciplinati dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali emanate annualmente per lo svolgimento dell'Esame di Stato.

Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con particolare riferimento all'art. 14;
- il decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2024, per quanto applicabile;
- le ordinanze ministeriali annualmente emanate per lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- le ulteriori disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli Uffici scolastici competenti.

Le prove d'esame sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

Art.13- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il **20 agosto**.

Art. 14 – Candidati esterni ed esami preliminari

Gli studenti o i candidati che intendano sostenere l'esame conclusivo del secondo ciclo in qualità di candidati esterni sono tenuti a presentare domanda secondo i termini, le modalità e i requisiti stabiliti annualmente dalle disposizioni ministeriali.

L'eventuale svolgimento degli esami preliminari avviene secondo la disciplina vigente relativa all'ammissione dei candidati esterni all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Le procedure, i requisiti di ammissione, la documentazione richiesta e le modalità di svolgimento delle prove sono definite dalla normativa vigente e dalle ordinanze ministeriali emanate per ciascun anno scolastico.

Art. 15 – Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a:

- il **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, recante il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- il **D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226**, e successive modificazioni;
- il **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62**, e successive modificazioni, per quanto attiene alla valutazione e agli esami del secondo ciclo;
- il **D.L. 9 settembre 2025, n. 127**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 30 ottobre 2025, n. 164**, con particolare riferimento alla disciplina dei passaggi tra percorsi di studio e degli esami integrativi;
- l'**O.M. 21 maggio 2001, n. 90**, per le disposizioni ancora applicabili e compatibili con la normativa successivamente intervenuta;
- le annuali ordinanze ministeriali, circolari e disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, agli esami integrativi, agli esami di idoneità e ai candidati esterni.

In caso di modifiche normative successive all'adozione del presente Regolamento, le disposizioni del presente Titolo devono intendersi automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta, senza necessità di modifica formale per gli aspetti direttamente disciplinati da norme imperative o immediatamente applicabili.

ALLEGATO 1 AL TITOLO VII

Riferimenti normativi

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.24 Esami integrativi

1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
3. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.
4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.
5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

O.M. n.90 del 21.05.01 Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale

nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della

commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.

D.Lgs 297/94 art 192 c. 6

6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI “STUDENTI UDITORI”

Art.1 Ammissione in classe

La scuola, in via eccezionale, e previa valutazione dei casi, offre la possibilità di iscrizione come studente Uditore Esterno. L'uditore esterno può frequentare le lezioni per le quali possiede i prerequisiti stabiliti dalla normativa vigente, previa autorizzazione del DS e successiva delibera dal consiglio di classe. Tale deliberazione è obbligatoria. Il Dirigente Scolastico, visto il contesto socioeconomico difficile in cui è ubicato l'istituto, con un elevato tasso di abbandono scolastico e con presenza di famiglie e di studenti disagiati e disadattati, valuterà la possibilità di ammettere la frequenza di Uditori Esterni provenienti dallo stesso istituto. Lo studente Uditore Esterno può essere ammesso anche nel corso dell'anno. L'ammissione è condizionata dal rispetto della normativa riguardante la sicurezza sui posti di lavoro con particolare riguardo alle scuole (numero massimo di alunni per classe in base alle dimensioni delle aule etc.).

Art. 2 Il curriculum

Ai fini dell'ammissione, in qualità di Uditore Esterno, sarà considerato titolo preferenziale il possesso di curriculum scolastico affine al corso di studi che intende seguire, in particolare alunni provenienti da Istituti con stesso indirizzo.

Art. 3 Prove e valutazioni

Lo studente Uditore Esterno ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite alla classe a cui viene assegnato, ma senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica degli allievi regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a valutazione.

Art. 4 Esercitazioni in laboratorio

Lo studente Uditore Esterno potrà accedere e assistere alle esercitazioni nei laboratori alle seguenti condizioni:

- ricevere, preventivamente, un'informazione base sui rischi presenti nel laboratori;
- conoscere, preventivamente, il relativo regolamento;
- assistere alle esercitazioni in presenza e assistenza dell'insegnante o assistente tecnico.

Art. 5 Sanzioni e assicurazione

Lo studente Uditore Esterno è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento d'istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni. Lo studente Uditore Esterno, prima di frequentare le lezioni, è tenuto, ove richiesto, al versamento del contributo di istituto relativo all'indirizzo di studi scelto. Lo studente Uditore Esterno è obbligato a dotarsi di polizza assicurativa per infortuni, in quanto equiparato allo studente regolare.

Art. 6 Frequenza

Lo studente Uditore Esterno deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col consiglio di classe tranne che per documentabili esperienze di lavoro o di salute. Il docente annoterà sul "Registro per Uditori Esterni" l'assenza giornaliera dello studente, come pure l'entrata e l'uscita dello stesso se non coincidenti con l'inizio o il termine delle lezioni. Non è richiesta la giustificazione di assenze o ritardi se lo studente Uditore Esterno è maggiorenne. Al contrario è richiesta la giustificazione da parte di uno dei genitori o da chi ne facendone le veci ha firmato la domanda di ammissione come studente Uditore Esterno.

Art. 7 Permesso allo studio

Lo status di studente Uditore Esterno, vista la natura sperimentale e non ancora codificata, non può consentire di richiedere permessi per il Diritto allo studio – cd 150 ore – per gli studenti lavoratori.

CORSI SERALI

Per i Corsi Serali ITE di Laureana di Borrello e IPSASR di Rosarno si applica il presente Regolamento e, ad integrazione dello stesso, il Regolamento dei Corsi serali quivi allegato per farne parte integrante.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, in materia di **salute, sicurezza e gestione delle emergenze**, si fa riferimento alla normativa vigente, al **Piano di Emergenza e di Evacuazione dell'Istituto** e alle disposizioni impartite dalla Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof..ssa Mariarosaria Russo

INDICE

TITOLO I	7
TITOLO II	14
TITOLO III	19
TITOLO IV	26
TITOLO V	40
TITOLO VI	42
TITOLO VII	45
TITOLO VIII	56

INDICE

TITOLO I	7
TITOLO II	14
TITOLO III	19
TITOLO IV	26
TITOLO V	40
TITOLO VI	42
TITOLO VII	45
TITOLO VIII	56